

Oggetto **Rimborsi agli amministratori - Liquidazione spese sostenute nel I semestre 2018**

Determinazione del Direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina:

1. di liquidare la somma di € 761,14 a favore del Consigliere d'Amministrazione dell'Agenzia della mobilità piemontese e Vice-Presidente, dott. Paolo Filippi, a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'ambito della funzione esercitata nel I semestre 2018, come da richiesta agli atti;
2. di dare atto che la sottoscrizione della richiesta di rimborso, come sopra specificato, da parte del Consigliere d'Amministrazione, faccia fede di quanto nella stessa dichiarato.

Motivazione

Ai Consiglieri d'Amministrazione dell'Agenzia della mobilità piemontese, in quanto consorzio pubblico di interesse regionale costituito tra Regione ed enti locali, si applicano ai sensi dell'art. 77, comma 2 del d.lgs. 267/2000 le disposizioni del Titolo III – Capo IV del medesimo d.lgs 267/2000²;

l'art. 84, comma 3 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con atto n. 38/SEZAUTO/2016 DEL 20/12/2016, con riferimento alla corretta interpretazione dell'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, in merito alle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori dal territorio dell'ente, il quale, in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, utilizzi il mezzo di trasporto privato per raggiungere la sede ove svolge le proprie funzioni politico-istituzionali. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con la deliberazione n. 71/2016/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: “//

rimborso delle specie di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 84 del d.lgs. n. 267/2000. Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita il proprio mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all'effettivo esercizio costituzionalmente tutelato della funzione. Ai fini del rimborso delle spese di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi "necessitato" soltanto se finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall'ente anche secondo le modalità previste dall'art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008".

L'art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008 stabilisce che "[...] il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina."

L'Assemblea dell'Agenzia, nella seduta del 04/02/2013, aveva definito in un *"quinto del costo della benzina il rimborso delle spese sostenute in occasione della partecipazione alle sedute degli organi dell'Agenzia dai membri del Consiglio d'Amministrazione, nonché dai componenti il Collegio dei Revisori dei conti, che abitano fuori dal comune di Torino."*

In relazione a quanto sopra, sono state presentate dal Consigliere d'Amministrazione dell'Agenzia, dott. Paolo Filippi, le richieste di rimborso delle spese di viaggio sostenute nell'ambito della funzione esercitata per il I semestre 2018 con la quale è stata evidenziata una spesa del carburante, calcolata secondo il metodo sopra evidenziato, pari a complessivi € 614,64 ed una spesa per pedaggi autostradali e soste a pagamento pari a complessivi € 146,50.

Le spese sono state sostenute per l'uso del mezzo di trasporto personale valutando lo stesso più conveniente economicamente in quanto il servizio di trasporto pubblico risulta meno idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione.

Ai fini della quantificazione del rimborso sono stati verificati presso il sito del Ministero dello sviluppo economico i prezzi medi nazionali calcolati nei mesi del 2018 in cui sono stati effettuati i viaggi i cui costi sostenuti sono oggetto di rimborso:

- Gennaio	€ 1,56860
- Febbraio	€ 1,55825
- Marzo	€ 1,54796
- Aprile	€ 1,56969
- Maggio	€ 1,62103
- Giugno	€ 1,64166

Applicazione

L'importo di € 761,14 è liquidato al dott. Paolo Filippi con imputazione sui fondi già impegnati³ nel seguente modo:

Importo	classificazione D.Lgs 118/11							
	(Cap/Art.)	Impegno	Descrizione	Mis s.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
€ 289,23	103/100	2018/311	"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione – Trasporto ferroviario"	10	1	1	103	U.1.03.02.01.002
€ 471,91	103/200	2018/312	"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione – TPL"	10	2	1	103	U.1.03.02.01.002
€ 761,14	TOTALE							

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, li 23 luglio 2018

¹ Ai sensi degli artt. 107, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.

² D.lgs. 267/2000 – art. 77, comma 2: "Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento".

³ Impegni assunti con la determinazione dirigenziale n. 189 del 20/04/2018.